

Ribadito il divieto del patto di quota lite tra avvocato e cliente

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21585 del 21 ottobre 2011, hanno ribadito il divieto del patto di quota lite tra avvocato e cliente, divieto in realtà abolito nel 2006 dal decreto Bersani e poi reintrodotta nell'ultima riforma forense attualmente ancora al vaglio della Camera.

Il patto di quota lite, attraverso il quale le parti parametrano l'onorario dell'avvocato al valore dei beni o dei diritti oggetto della controversia, è sempre stato considerato in modo negativo, in quanto accompagnato dal timore che i professionisti possano abusarne a scapito del cliente.

La Suprema Corte specifica che, nonostante il codice deontologico forense consenta all'avvocato di riconoscersi un premio in caso di esito favorevole della controversia patrocinata, tale premio non può e non deve concretarsi in una "ingiustificata falciatura" dei vantaggi economici ottenuti dal cliente attraverso la vittoria della causa.

Dott.ssa Federica Martina Sangalli